

Parte 11[^]

Regolamento procedurale Settore attività produttive

Assistenza tecnica ed elaborazione dati:

Studio Colombini S&W snc di Colombini Simona & C.
formazione - consulenza - management - suap - programmazione urbanistica-commerciale

INDICE Parte 11^

Indirizzi generali

Art. 1 – Oggetto e disciplina	pag.	359
Art. 2 – Definizioni	pag.	359
Art. 3 – Principi generali e finalità	pag.	360
Art. 4 – Esercizio delle competenze	pag.	360
Art. 5 – Inizio attività	pag.	360
Art. 6 – Procedimento ordinario	pag.	361
Art. 7 – Raccordo procedimentale con lo strumento urbanistico	pag.	363
Art. 8 – Richiesta di chiarimenti tecnici	pag.	364
Art. 9 – Chiusura dei lavori e collaudo	pag.	364
Art. 10 – Modifiche, controlli e cessazioni	pag.	364

Criteri d'insediamento

Art. 11 – Centro storico, nucleo antico o urbano di pregio	pag.	365
Art. 12 – Ambiti residenziali	pag.	365
Art. 13 – Esercizio attività produttive in forma ambulante	pag.	365
Art. 14 – Commercio all'ingrosso	pag.	365
Art. 15 – Commercio al dettaglio	pag.	366
Art. 16 – Esercizi di somministrazione alimenti e bevande	pag.	366
Art. 17 – Attività di utilità pubblica	pag.	366
Art. 18 – Agenzie ed attività di servizio	pag.	366
Art. 19 – Attività ricettive alberghiere ed all'aria aperta	pag.	365
Art. 20 – Vendita di prodotti alimentari di propria produzione	pag.	366

Panificazione

Art. 21 – Finalità	pag.	368
Art. 22 – Definizioni	pag.	368
Art. 23 – Esercizio dell'attività	pag.	369
Art. 24 – Responsabilità dell'attività	pag.	369
Art. 25 – Servizio e modalità di vendita	pag.	370
Art. 26 – Vigilanza e sanzioni	pag.	370

Orari

Art. 27 – Orari	pag.	371
-----------------	------	-----

Contenimento acustico

Art. 28 – Impianti produttivi nelle vicinanze delle abitazioni	pag.	372
Art. 29 – Misure preventive	pag.	373
Art. 30 – Attività temporanee	pag.	373
Art. 31 – Uso di segnalazioni acustiche	pag.	373
Art. 32 – Carico e scarico merci	pag.	373
Art. 33 – Misurazione e repressione dell'inquinamento acustico	pag.	374

Sanzioni

Art. 34 – Competenze all'adozione dei provvedimenti	pag.	375
Art. 35 – Compiti e funzioni della PL e tecnici comunali	pag.	375
Art. 36 – Procedura sanzionatoria	pag.	375

Disposizioni finali

Art. 37 – Norme finali	pag.	377
------------------------	------	-----

Indirizzi generali

Art. 1 - Oggetto di disciplina

1. Le presenti norme regolano il procedimento d'insediamento e/o ampliamento di attività produttive nei diversi azionamenti urbanistici disciplinati dal vigente strumento urbanistico comunale.

2. Al fine di agevolare le procedure insediative il SUAP promuove:

- intese collaborative con gli uffici comunali competenti in materia edilizia – urbanistica ed ambiente;
- azioni promozionali rivolte alle aziende interessate, anche mediante il coinvolgimento delle associazioni di categoria di settore maggiormente rappresentative.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento le industrie insalubri classificate di 1^a classe, gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- Attività produttiva:** attività come classificata dalla tabella ATECO ultima corrente il cui insediamento non sia escluso dal vigente strumento urbanistico. Specificatamente per attività produttiva si intende qualsiasi industria comunque esercitata, con o senza impianto di macchine, anche se a carattere artigianale. Quindi come luogo di fabbricazione si intende anche un deposito, con o senza smercio di prodotti, nonché i luoghi di attività che producono servizi;
- Azienda artigiana:** impresa iscritta all'Albo delle imprese artigiane;
- Categorie produttive:** singole tipologie di produzione industriale e/o artigianale espressamente ricomprese (ovvero assimilabili per affinità) nelle attività come classificate della tabella ATECO;
- Convenzione:** atto di regolazione dei rapporti fra il Comune ed il soggetto che si insedia riguardante gli obblighi insediativi antecedenti e successivi all'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'edificio produttivo;
- Edificio produttivo/opificio:** edificio destinato all'esercizio dell'attività produttiva;
- Insediamento produttivo:** edificio produttivo/opificio, conforme al vigente strumento urbanistico, realizzato ex novo ovvero mediante il riuso di opifici esistenti, destinato all'esercizio di attività produttive da parte del soggetto insediando;
- Nulla-osta all'insediamento:** attestazione SUAP sull'ammissibilità urbanistica del progetto d'insediamento produttivo;
- Procedure di evidenza pubblica:** procedura concorsuale attivata dal Comune per l'individuazione delle imprese assegnatarie di lotti e/o manufatti destinati all'insediamento produttivo;
- Soggetto insediando:** imprenditore che, costituito nelle forme giuridiche disciplinate dal codice civile, intenda esercitare un'attività produttiva;
- Titolo di proprietà:** titolo giuridico comprovante la legittima appartenenza del bene al patrimonio dell'impresa;
- Titolo di proprietà non definitivo:** titolo giuridico risultante da atto formalmente registrato rivolto agli effetti giuridici sub lett. j) che, per ragioni legali e/o negoziali, non ha ancora efficacia definitiva;
- Titolo di disponibilità:** titolo giuridico che abilita l'impresa al godimento di bene di terzi con facoltà di poterlo utilizzare e/o trasformare per quanto occorrente ai fini dell'iniziativa produttiva.

Precisamente vanno annoverati in tale figura giuridica:

- i diritti reali diversi dalla proprietà che comportino la facoltà di utilizzare il bene ai fini dell'insediamento produttivo;
- diritti obbligatori che comportino la facoltà di utilizzare il bene ai fini dell'insediamento produttivo;

- m) **Titolo di disponibilità non definitivo:** titolo giuridico risultante da atto formalmente registrato rivolto agli effetti giuridici che, per ragioni legali e/o negoziali, non ha ancora efficacia definitiva;
- n) **Ultimazione dei lavori:** completamento delle opere civili previste dal titolo edilizio, comprovato dalla dichiarazione d'ultimazione dei lavori prodotta al Comune in conformità alle previsioni del titolo edilizio ed al Responsabile del SUAP.

2. Tutte le attività produttive, comprese le aziende artigiane anche di prestazione di servizi, devono provvedere alla messa in opera di impianti, installazioni o dispositivi tali da contenere entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta, e comunque entro i livelli di tollerabilità specificamente determinati, l'emissione di rumori, di fumi o gas o polveri o esalazioni che, oltre a costituire comunque pericolo per la salute pubblica, possano contribuire all'inquinamento dell'ambiente.

Art. 3 - Principi generali e finalità

1. Il SUAP, in attuazione ai criteri indicati nella componente economica commerciale del PGT e delle competenze SUAP indicate nella 1^a parte del T.U.R., alle vigenti disposizioni Regionali in materia urbanistica-edilizia per l'insediamento delle attività produttive, nell'assentire l'insediamento, valuta:

- a) l'interesse di nuove iniziative imprenditoriali e/o quelle di ampliamento d'attività esistenti, perseguendo le finalità di sviluppo economico e produttivo del territorio nonché la tutela ambientale;
- b) accerta l'ammissibilità dei progetti attuativi in relazione alle norme urbanistico-edilizie del vigente PGT.

2. Le predette funzioni sono espletate dal SUAP con riferimento:

- a) a proposte insediative in aree e/o opifici di cui il soggetto proponente abbia già la proprietà e/o disponibilità;
- b) ad interventi insediativi promossi dal Comune, che prevedano l'utilizzo di aree e/o opifici di cui lo stesso abbia la proprietà e/o la disponibilità e che intenda concederli per usi produttivi in proprietà od altro diritto reale e/o di godimento in favore di soggetti imprenditoriali all'uopo individuati conformemente alle norme vigenti, allo Statuto Comunale ed al presente regolamento e relativa programmazione di settore.

3. Gli interventi che non configurano un insediamento produttivo come definito alla lett. f) del precedente art. 2, comportano l'applicazione delle norme regolamentari di settore all'uopo applicabili.

Art. 4 - Esercizio delle competenze

1. In caso di esito positivo della valutazione di cui al precedente art. 3, il Responsabile del SUAP esprime il proprio nulla-osta all'insediamento disponendo per il rilascio del permesso di costruire.

2. Ove le valutazioni riguardino interventi da eseguirsi su lotti di nuova edificazione o su aree in ampliamento di lotti già edificati, il relativo nulla-osta all'insediamento è reso contestualmente al permesso di costruire.

3. Ove le valutazioni riguardino interventi di ristrutturazione e/o di nuova edificazione in ampliamento di immobili già in attività, il nulla-osta all'insediamento costituisce mero atto endoprocedimentale ai fini del rilascio del permesso di costruire.

4. Ove si preveda l'acquisizione di pareri di competenza della Giunta Comunale, gli stessi costituiscono presupposto per il procedimento volto ad ottenere il permesso di costruire con procedimento semplificato mediante SUAP.

Art. 5 – Inizio Attività

1. L'insediamento di attività produttive in immobili esistenti e destinati a tale forma d'insediamento, purché rispondenti alla componente economica commerciale del PGT, è attivabile mediante presentazione al SUAP, in via telematica con PEC, del modello comunale di **istanza o CUR** corredata dalla seguente certificazione a firma di tecnici abilitati e l'attività può essere iniziata immediatamente dopo aver ricevuto l'attestazione di presentazione della pratica:

- a) titolo di proprietà e/o disponibilità – anche non definitivo – dell'immobile oggetto dell'insediamento;

- b) planimetria dell'insediamento con la certificazione tecnica della rispondenza urbanistica e di programmazione di settore;
- c) relazione tecnica del ciclo produttivo, dei macchinari installati, dell'impiantistica e della potenziale incidenza sul piano occupazionale;
- d) relazione tecnica sull'impatto viabilistico d'accesso all'insediamento con indicazione delle aree a parcheggio e del tipo di movimentazione veicolare (presumibile n. autocarri);
- e) relazione tecnica sull'impatto ambientale con riferimento alle immissioni in atmosfera, in fognatura, smaltimento cascami di lavorazione e contenimento acustico;
- f) relazione tecnica salubrità e sicurezza ambiente di lavoro;
- g) copia eventuali schede tossicologiche dei prodotti utilizzati nel processo produttivo;
- h) dichiarazione dell'impegno del richiedente ad assumere gli eventuali obblighi negoziali derivati dalla programmazione di settore o prevista dalla normativa urbanistica vigente;
- i) procura o copia autentica della stessa in caso di presentazione dell'istanza da parte del procuratore speciale dell'impresa;
- j) copia del documento d'identità dei sottoscrittori;
- k) certificazione prevenzione incendi (se dovuta).

2. La CUR ed eventuali atti conseguenti sono esenti dall'imposta di bollo.

3. Qualora l'inizio dell'attività non corrisponda con l'insediamento segnalato nella SCIA, prima dell'inizio dell'attività deve essere data comunicazione al SUAP trasmettendo tutte le dovute certificazioni attestanti i collaudi dell'impiantistica e l'osservanza della prevenzione incendi. Qualora trattasi di produzione o deposito di prodotti alimentari deve essere presentata anche la **CUR** di certificazione igienico sanitaria.

4. Non può farsi uso della **CUR** nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, nonché in tutti i casi esclusi dal procedimento ordinario e riportati nel successivo art. 6.

5. La ricevuta di presentazione della **CUR** costituisce titolo abilitativo all'inizio dell'attività e deve essere tenuta esposta nel luogo di svolgimento dell'attività a disposizione degli organi preposti al controllo unitamente ad eventuali atti formali che il Responsabile del SUAP ritenga utile adottare per imporre prescrizioni o limitazioni operative in esecuzione alla programmazione economica di settore.

6. Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della CUR, con le modalità di seguito indicate:

- Entro 15 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della CUR richiede all'interessato la documentazione integrativa da presentare;
- Le integrazioni richieste devono pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta; il termine di 60 giorni decorrerà nuovamente dal ricevimento delle integrazioni;
- La mancata integrazione entro il termine imposto, salvo proroghe motivate, equivale a nullità della CUR;
- Qualora sia necessario acquisire pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati di amministrazioni diverse da quella comunale il SUAP avvierà una conferenza di servizi informandone il richiedente.

7. Verificata la documentazione e comunque prima dei 60 giorni, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo oppure adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dal SUAP, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Art. 6 - Procedimento ordinario

1. L'imprenditore che intenda promuovere un insediamento ex novo e/o un ampliamento di attività esistente, con utilizzo di aree e/o immobili di cui abbia la proprietà e/o la disponibilità – comunque ricadenti nel contesto della programmazione urbanistica produttiva – è tenuto a produrre al SUAP, in via telematica con PEC, apposita istanza firmata dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale, corredata dalla fotocopia della carta di identità del sottoscrittore nonché dei seguenti documenti a firma di tecnici abilitati:

- a) il progetto edilizio dell'iniziativa, di cui una copia su supporto informatico, firmato da un tecnico abilitato e corredato dalla documentazione ed elaborati grafici previsti dal vigente strumento urbanistico o regolamento edilizio per il rilascio del permesso di costruire;
- b) relazione tecnica di rispondenza alla programmazione di settore;
- c) relazione tecnica del ciclo produttivo, dei macchinari installati, dell'impiantistica e della potenziale incidenza sul piano occupazionale;
- d) relazione tecnica sull'impatto viabilistico d'accesso all'insediamento con indicazione delle aree a parcheggio e del tipo di movimentazione veicolare (presumibile n. autocarri);
- e) relazione tecnica sull'impatto ambientale con riferimento alle immissioni in atmosfera, in fognatura, smaltimento cascami di lavorazione e contenimento acustico;
- f) relazione tecnica salubrità e sicurezza ambiente di lavoro;
- g) copia eventuali schede tossicologiche dei prodotti utilizzati nel processo produttivo;
- h) dichiarazione dell'impegno del richiedente ad assumere gli eventuali obblighi negoziali derivati dalla programmazione di settore o prevista dalla normativa urbanistica vigente;
- i) procura o copia autentica della stessa in caso di presentazione dell'istanza da parte del procuratore speciale dell'impresa;
- j) certificazione prevenzione incendi (se dovuta).

2. Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento, il SUAP può richiedere all'interessato la documentazione integrativa da presentarsi entro 15 giorni lavorativi; decorso tale termine la domanda si intende correttamente presentata.

3. Qualora il SUAP chieda integrazioni nei termini di cui al comma precedente, queste devono pervenire entro il termine perentorio di sette giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il mancato rispetto del termine equivale a rinuncia all'istanza.

4. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP:

- a) adotta il provvedimento conclusivo entro dieci giorni lavorativi, decorso il termine di cui al 2° comma, ovvero dalla presentazione delle integrazioni di cui al 3° comma, qualora non sia necessario acquisire atti di assenso edificatori, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati di amministrazioni diverse da quella comunale;
- b) convoca entro sette giorni dal decorso del termine di cui al 2° comma, ovvero dalla presentazione delle integrazioni di cui al 3° comma, la conferenza di servizi da svolgersi in seduta unica entro i successivi quindici giorni lavorativi, qualora sia necessario acquisire atti di assenso edificatori, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, di amministrazioni diverse da quella comunale. In caso di mancata partecipazione dei soggetti invitati, ovvero in caso di mancata presentazione di osservazioni entro la data di svolgimento della conferenza stessa i pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti si intendono positivamente espressi, ferma restando la responsabilità istruttoria dei soggetti invitati alla conferenza.

5. Qualora l'intervento sia soggetto a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o a valutazione ambientale strategica (VAS), verifica di VIA, verifica di VAS, alle procedure edilizie di cui agli articoli 38 e 42 della l.r. 12/2005, a quelle previste per le aziende a rischio d'incidente rilevante (ARIR) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), a quelle previste per gli impianti assoggettati ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), i termini di cui alla lettera b), del comma 4, decorrono dalla comunicazione dell'esito favorevole delle relative procedure.

6. Il procedimento è espressamente concluso con provvedimento di:

- 1) accoglimento, che costituisce titolo per la realizzazione dell'intervento o per lo svolgimento dell'attività;
- 2) accoglimento condizionato, quando il progetto necessita di modifiche o integrazioni risolvibili mediante indicazione specifica o rinvio al rispetto della relativa norma. Il provvedimento costituisce titolo per la realizzazione dell'intervento o per lo svolgimento dell'attività alla condizione del rispetto delle prescrizioni poste;
- 3) rigetto, che può essere adottato nei soli casi di motivata impossibilità a porre prescrizione al progetto presentato per la presenza di vizi o imperfezioni tecniche insanabili.

7. Decorsi dieci giorni lavorativi dal termine di cui alla lettera a) ovvero dalla seduta della conferenza di servizi di cui alla lettera b) del 4° comma, senza che sia stato emanato il

provvedimento conclusivo, lo stesso si intende acquisito. Il prodursi di tale effetto è subordinato al pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti.

8. Sono escluse dal procedimento ordinario le procedure edilizie di cui agli articoli 38 e 42 della l.r. 12/2005 e, in ogni caso, quelle afferenti le medie e le grandi strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs 114/1998 e all'articolo 6 della l.r. 6/2010 e relativi provvedimenti attuativi; le cave; gli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti e le imprese a rischio di incidente rilevante, gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CEE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità); nonché quelle previste per gli impianti assoggettati ad autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35); gli impianti assoggettati ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e l'insediamento di industrie insalubri di prima classe elencate nel DM Sanità del 5 settembre 1994 e sue modifiche ed integrazioni.

Art. 7 - Raccordo procedimentale con lo strumento urbanistico

1. Nel caso in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in seduta pubblica.

2. Alla conferenza di servizi è sempre invitata la provincia ai fini della valutazione della compatibilità del progetto con il proprio piano territoriale di coordinamento.

3. Non sono approvati i progetti per i quali la conferenza di servizi rilevi elementi di incompatibilità con previsioni prevalenti del PTCP o del PTR.

4. In caso di esito favorevole della conferenza, ai fini del perfezionamento della variazione urbanistica connessa al progetto approvato, il termine per il deposito degli atti in pubblica visione, previo avviso su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale, è di quindici giorni ed il termine per la presentazione di osservazioni è di quindici giorni decorrenti dallo scadere del termine di deposito degli atti in pubblica visione.

5. La procedura di verifica o di valutazione di impatto ambientale relativa all'intervento, qualora necessaria, precede la convocazione della conferenza.

6. Nel caso di approvazione di progetti comportanti variante alla strumentazione urbanistica, prima della definitiva approvazione della variante ad opera del consiglio comunale, il proponente deve sottoscrivere un atto unilaterale d'obbligo con il quale si impegna a realizzare l'intervento secondo i contenuti e gli obiettivi prefissati, nonché a iniziare i relativi lavori entro nove mesi dal perfezionamento della variante, decorsi i quali il sindaco dichiara l'intervenuta decadenza del progetto ad ogni effetto, compreso quello di variante urbanistica.

7. È facoltà degli interessati chiedere, tramite il SUAP, all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti. La richiesta di conformità urbanistica preliminare deve essere accompagnata dalla documentazione prevista dal vigente strumento urbanistico o regolamento edilizio.

8. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle medie e grandi strutture di strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore.

Art. 8 - Richiesta di chiarimenti tecnici

1. Qualora occorrono chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, il responsabile del SUAP, anche su richiesta dell'interessato o delle amministrazioni coinvolte o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, entro dieci giorni dalla richiesta di chiarimenti, convoca anche per via telematica, dandone pubblicità sul sito web, una riunione, di cui è redatto apposito verbale, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La convocazione della riunione non comporta l'interruzione dell'attività avviata ai sensi delle disposizioni precedenti.

Art. 9 - Chiusura dei lavori e collaudo

1. In caso di avvio di un'attività con la realizzazione di opere edili, l'imprenditore comunica al SUAP l'inizio dei lavori per la realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo come da progetto approvato; allo stesso modo comunica l'ultimazione dei lavori, trasmettendo:

- a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove l'interessato non proponga domanda ai sensi dell'articolo 25 del DPR 380/2001 o Dichiarazione di agibilità di edifici destinati ad attività economiche mediante presentazione modulo comunale;
- b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato.

2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere **a)** e **b)** del comma precedente consente l'immediato esercizio dell'attività.

3. Il SUAP cura la trasmissione entro cinque giorni della documentazione, di cui al 1° comma, alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle specifiche discipline regionali o comunali di settore. Nel caso in cui dalla certificazione o dai controlli non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa, dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al 1° comma, o dal controllo. L'intervento di riduzione in pristino può essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.

Art. 10 – Modifiche, controlli e cessazioni

1. In caso di subingresso, modifiche societarie, cessazioni o sospensioni nell'esercizio dell'attività, entro 7 giorni lavorativi dall'avvenuta causa, deve essere data comunicazione al SUAP mediante l'inoltro della **CUR**, possibilmente in via telematica con PEC.

2. Le modifiche del ciclo produttivo devono essere nuovamente segnalate con la stessa procedura CUR di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

3. Per le modifiche di ampliamento e ristrutturazione delle strutture edilizie, deve essere presentata nuova istanza ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento.

4. L'Autorità comunale può procedere, in qualsiasi momento, a sopralluoghi e controlli nelle sedi delle attività di cui agli articoli precedenti.

Criteria d'insediamento

Art. 11 – Centro storico, nucleo antico o urbano di pregio

1. Ferma l'osservanza dei criteri stabiliti componente economica commerciale del PGT, negli ambiti indicati quale centro storico, nuclei antichi o urbani di pregio, l'insediamento delle diverse attività produttive di beni e servizi è da ritenersi attivabile nei limiti qualitativi indicati nella programmazione di settore la quale deve ricondursi al recupero delle tradizioni storiche, antiche, locali o di valorizzazione degli ambiti in questione.

2. I laboratori di servizio alle persone o di produzione alimentari, qualora assenti, si insediano con la stessa disciplina normativa ed urbanistica prevista per i negozi di vicinato e comunque dovranno riguardare lo svolgimento di una sola attività tradizionale e coerente con il recupero storico, antico o di pregio del contesto urbanizzato.

3. La vendita diretta dei beni prodotti è comunque assoggettata alla componente economica commerciale del PGT con possibile vendita limitata ai prodotti assimilati o complementari/accessori e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla parte 2^a del TUR.

Art. 12 - Ambiti residenziali

1. L'insediamento delle attività produttive di beni e servizi all'interno dei contesti urbani residenziali, ferme le esclusioni previste dal vigente strumento urbanistico, è da ritenersi escluso se non indicato nella componente economica commerciale del PGT la quale deve ricondursi alla gestione della loro presenza in ragione dell'utilità sociale, della tutela dell'ambiente urbano, della viabilità, della sicurezza e ordine pubblico, della salute e tutela ambientale, nonché del miglior servizio da rendere all'ambito residenziale garantendo comunque un minimo concorrenziale.

Art. 13 – Esercizio attività produttive in forma ambulante

1. Nessuno può esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, attività produttive di beni o servizi in forma ambulante sul territorio comunale senza la dovuta abilitazione ed aver assolto agli obblighi relativi al pagamento del tributo, quando dovuto, per l'occupazione del suolo pubblico.

2. A chiunque eserciti attività produttive di beni o servizi in forma ambulante è vietato importunare i passanti con l'offerta di merci, di servizi e richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi. E' pure vietato esercitare il mestiere nei luoghi eventualmente vietati della componente economica commerciale del PGT e comunque già vietati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 14 - Commercio all'ingrosso

1. Salvo espressa esclusione indicata nel vigente strumento urbanistico, il commercio all'ingrosso può essere esercitato, nei diversi ambiti produttivi, in tutte le sue forme e, qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio, ai sensi dell'articolo 10, della 2^a parte regolamentare del TUR, nei limiti dimensionali di mq. 600 di superficie di vendita, negoziando con l'amministrazione comunale i dovuti standard qualitativi aggiunti in ragione della superficie resa compatibile ai fini del commercio al dettaglio.

2. La predetta negoziazione non comporta la trasformazione urbanistica, ma rende solamente compatibile l'esercizio della vendita al dettaglio con la destinazione qualificante di ambito produttivo, pertanto l'attività di vendita al dettaglio non è cedibile o separabile da quella di commercio all'ingrosso nè tantomeno è esercitabile da soggetto diverso del titolare dell'attività all'ingrosso.

3. La negoziazione è personale e pertanto alla cessazione dell'attività all'ingrosso l'area sarà ancora considerata semplicemente urbanisticamente produttiva.

Art. 15 - Commercio al dettaglio

1. In tutte le aree di insediamento produttivo (o terziario) è vietata l'attivazione di grandi strutture di vendita se non in attuazione a precisi programmi integrati di intervento.
2. Nelle zone e presso gli insediamenti a destinazione d'uso produttiva, la vendita diretta sul luogo di produzione o in locali attigui, di prodotti di propria produzione, è consentita nel limite dimensionale di 250 mq. Qualora l'attività di vendita dovesse riguardare anche prodotti affini e comunque non di propria produzione, la compatibilità d'uso dell'immobile anche per negozi di vicinato è resa in modo negoziale con l'amministrazione comunale con gli stessi criteri di cui al precedente articolo 14.
3. Negli ambiti a destinazione produttiva, le medie strutture di vendita sono realizzabili solo se assentite dalla vigente componente economica commerciale del PGT e nella tipologia prevista dalla programmazione di settore.
4. Salve motivazioni d'aspetto qualitativo ambientale, le medie strutture di vendita sono comunque rese compatibili con le aree produttive solo per la vendita di prodotti dequalificanti, come individuati ai sensi dell'articolo 2, 8° comma, della 2^a parte regolamentare del TUR.
5. Nelle realtà produttive, previa negoziazione con l'amministrazione comunale, con gli stessi criteri di cui all'articolo 14, sono rese compatibili attività distributive di prodotti ingombranti non immediatamente amovibili ed a consegna differita.

Art. 16 - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Negli ambiti produttivi è consentita l'attivazione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per l'attività di mensa aziendale. Tuttavia, dovendo corrispondere alla necessità collettiva delle maestranze operanti nelle diverse attività economiche insediate, nel rispetto della componente economica commerciale del PGT, sono insediabili attività di somministrazione di tipo ristorativo.

Art. 17 – Attività di utilità pubblica

1. Negli ambiti produttivi, salvo esplicite esclusioni previste dal vigente strumento urbanistico, previo adeguamento urbanistico commerciale mediante gli stessi criteri di cui all'articolo 14, sono attivabili locali di pubblico spettacolo o trattenimenti, sale da ballo, sale gioco, sale da biliardo, sale scommesse, centri di telefonia fissa ed internet point, palestre e centri similari, laboratori di produzione di prodotti alimentari con vendita diretta al pubblico, circoli privati, in osservanza alle indicazioni della specifica programmazione di settore.
2. Per motivi di sicurezza urbana contro disturbi e deprezzamento dell'area residenziale posta a confine con l'area produttiva, i predetti insediamenti sono attivabili ad una distanza minima di 100 metri dal limite della zona residenziale.

Art. 18 - Agenzie ed attività di servizio

1. Le agenzie d'affari, assicurative, bancarie, creditizie e attività di prestazione servizi alle persone (lavanderia, parrucchieri, estetisti, ecc.) sono insediabili nel limite del minimo concorrenziale prestando massima attenzione negoziale alla qualità dell'insediamento nell'area produttiva.

Art. 19 - Attività ricettive alberghiere ed all'aria aperta

Onde far fronte a particolari necessità alloggiative per le maestranze delle diverse realtà produttive, nelle aree d'insediamento produttivo è consentita l'attività ricettiva alberghiera.

Art. 20 - Vendita di prodotti alimentari di propria produzione (esclusi i panificatori)

1. Le imprese di produzione e trasformazione alimentare possono effettuare la vendita diretta degli alimenti di propria produzione in locali attigui al laboratorio di produzione, purché tale attività resti strumentale e accessoria alla produzione.
2. L'avvio dell'attività di sola vendita da parte delle imprese di prodotti alimentari di propria

produzione è soggetto, nelle aree di cui agli artt. 11 e 12 del presente regolamento, ai limiti imposti dalla componente economica commerciale del PGT per ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, storica, di ordine pubblico, utilità sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il contrasto al degrado urbano, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.

3. L'attività di cui al comma 2 è soggetta a presentazione al SUAP, in via telematica, del modulo **CUR** e nel rispetto delle norme di sicurezza alimentare. Nella **CUR**, in caso di avvio della attività in zone sottoposte a tutela ai sensi del comma 2, deve essere anche attestato il rispetto dei criteri qualitativi previsti dalla programmazione di settore, a fronte di motivi imperativi di interesse generale, in particolare la tutela dei consumatori e della sanità pubblica.

4. Nel caso di cittadini dei paesi non europei e dell'Unione Europea, nella **CUR** deve essere altresì attestato il possesso da parte del soggetto che esercita effettivamente l'attività, a fronte di motivi imperativi di interesse generale, in particolare tutela dei consumatori e sanità pubblica, di uno dei seguenti documenti:

- a) un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione Italiano Generale (CELI); a tal fine è sufficiente un CELI di livello A2 Common European Framework: livello di contatto definibile in termini di competenza relativa a routine memorizzate;
- b) un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta o in alternativa un attestato che dimostri di avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Qualora il richiedente, titolare o per mezzo del delegato, non presenti o attesti il possesso, in caso di **CUR**, di nessuno dei documenti richiesti dal comma 4, è tenuto a frequentare e superare positivamente il corso di formazione presso la Camera di Commercio o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

6. Nei locali di cui al comma 2, la vendita di bevande diverse da quelle prodotte e trasformate dall'impresa è vietata, salva la presentazione di **CUR** di inizio attività di vendita al dettaglio in forma di vicinato e nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di programmazione previste dalla parte 2^a del TUR.

7. La vendita, da parte delle imprese, degli alimenti di propria produzione con possibilità di consumo immediato nei locali adiacenti a quelli di produzione, con esclusione degli spazi esterni al locale, mediante l'utilizzo di tavoli e sedie, stoviglie e posate a perdere, è sottoposta all'osservanza delle stesse disposizioni regolamentari e di programmazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla parte 4^a del TUR.

8. Nell'ambito della programmazione di settore, oltre ai criteri generali di programmazione riportati componente economica commerciale del PGT, è possibile prevedere limiti di distanza per le attività di vendita di cui al presente articolo solo a fronte di motivata esigenza volta ad assicurare la sicurezza stradale ed evitare addensamenti di traffico, di disturbo alla quiete pubblica o alla sicurezza pubblica, nonché per tutelare l'ordine pubblico e l'ambiente urbano e, comunque, non allo scopo di limitare la concorrenza.

9. Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi degli alimenti di propria produzione, esposte agli utenti devono essere rese in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, queste devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto.

Panificazione

Art. 21 – Finalità

1. La presente parte regolamentare disciplina l'attività di produzione e vendita del pane sostenendo e valorizzando:

- a) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento e alla sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti;
- b) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo dell'attività di panificazione, nonché l'evoluzione tecnologica dei processi produttivi in funzione del miglioramento qualitativo e dell'incremento della sicurezza igienico-sanitaria;
- c) le tipologie panarie tradizionali del territorio, anche mediante la promozione e il sostegno di appositi contrassegni o accordi intercategoriale di filiera finalizzati alla tracciabilità del prodotto;
- d) le imprese di panificazione ubicate sul territorio comunale.

Art. 22 – Definizioni

1. Ai fini della presente parte regolamentare si intendono le seguenti definizioni:

- **attività di panificazione** – è l'impianto di produzione di pane e prodotti assimilati o affini e l'intero ciclo di produzione, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale; con riferimento all'azienda si intende il complesso collegato di beni, anche di diversa natura, funzionale all'attività imprenditoriale finalizzata alla produzione di pane fresco;
- **panificio** - la denominazione è da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;
- **pane fresco** - la denominazione è da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;
- **pane di produzione locale** - si considera il pane preparato prevalentemente con ingredienti la cui provenienza risulta avere la minore distanza di trasporto e che rispettano le caratteristiche della stagionalità;
- **pane conservato** - l'adozione della dicitura è fatta con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e di consumo;
- **pane parzialmente cotto** – è il pane ottenuto mediante completamento di cottura da pane parzialmente cotto, surgelato o non surgelato; deve essere distribuito e messo in vendita in comparti separati dal pane fresco e in imballaggi preconfezionati riportanti, oltre alle indicazioni degli ingredienti, anche le seguenti diciture:
 - a) «ottenuto da pane parzialmente cotto surgelato» in caso di provenienza da prodotto surgelato;
 - b) «ottenuto da pane parzialmente cotto» in caso di provenienza da prodotto non surgelato né congelato;

Ove le operazioni di completamento della cottura e di preconfezionamento del pane non possano avvenire in aree separate da quelle di vendita del prodotto, dette operazioni possono avvenire, fatte salve comunque le norme igienico-sanitarie, anche nella stessa area di vendita e la specifica dicitura deve figurare altresì su un cartello esposto in modo chiaramente visibile al consumatore nell'area di vendita.

- **pane al** – il nome del pane ottenuto dalla miscelazione di diversi tipi di sfarinati è seguito dal nome dello sfarinato caratterizzante utilizzato; gli altri sfarinati utilizzati figurano nell'elenco degli ingredienti;

- **pane con ingredienti particolari** - quando nella produzione del pane sono impiegati, oltre a quelli previsti dall'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, altri ingredienti alimentari; la denominazione di vendita deve essere completata dalla menzione dell'ingrediente utilizzato e, nel caso di più ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti;
- **grissini** - è denominato grissino il pane a forma di bastoncino, ottenuto dalla cottura di una pasta lievitata e preparata con gli sfarinati di frumento utilizzabili nella panificazione, acqua e lievito, con o senza sale alimentare.

Art. 23 – Esercizio dell'attività

1. Il nuovo impianto, il trasferimento o la modificazione di panifici esistenti, è soggetto a presentazione al SUAP, in via telematica, del modulo **CUR** e nel rispetto delle norme di sicurezza alimentare.

2. La comunicazione deve essere corredata dalla relazione asseverata attestante l'osservanza dei requisiti igienico-sanitari, delle norme in merito alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali, nonché dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito. Dovrà altresì essere attestata l'osservanza dei criteri qualitativi previsti dalla programmazione di settore, a fronte di motivi imperativi di interesse generale, con particolare riferimento ai nuclei urbani storici o residenziali.

3. Nell'ambito della programmazione di settore, oltre ai criteri generali di programmazione riportati nella componente economica commerciale del PGT, è possibile prevedere limiti di distanza per le attività di vendita di cui al presente articolo solo a fronte di motivata esigenza volta ad assicurare la sicurezza stradale ed evitare addensamenti di traffico, di disturbo alla quiete pubblica o alla sicurezza pubblica, nonché per tutelare l'ordine pubblico e l'ambiente urbano e, comunque, non allo scopo di limitare la concorrenza.

Art. 24 – Responsabile dell'attività

1. Il responsabile dell'attività produttiva è il titolare, ovvero un proprio collaboratore familiare, socio o lavoratore dell'impresa di panificazione, appositamente designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della **CUR**.

2. Al responsabile dell'attività produttiva è affidato il compito di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la qualità del prodotto finito.

3. Il responsabile dell'attività produttiva deve essere individuato per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione ove è presente il laboratorio di panificazione.

4. Il responsabile dell'attività produttiva è assoggettato a un corso di formazione accreditato dalla Regione.

5. Non è assoggettato al corso di cui al comma 4 il responsabile dell'attività produttiva che risulti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) avere prestato la propria opera per almeno tre anni presso un'impresa di panificazione con la qualifica di operaio panettiere o una qualifica superiore secondo la disciplina dei vigenti contratti;

b) aver esercitato per almeno tre anni l'attività di panificazione in qualità di titolare, collaboratore familiare o socio prestatore d'opera con mansioni di carattere produttivo;

c) diploma afferente la materia della panificazione riconosciuto dalla Regione;

d) diploma di qualifica di istruzione professionale in materie attinenti l'attività di panificazione conseguito nel sistema di istruzione professionale, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore, oppure di due anni qualora il diploma sia ottenuto prima del compimento della maggiore età;

e) attestato di qualifica attinente l'attività di panificazione o ottenimento del profilo di panificatore, in base al quadro regionale degli standard professionali (QRSP), conseguito a seguito di un corso di formazione professionale, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione della durata di almeno un anno svolta presso imprese del settore.

6. Il responsabile dell'attività produttiva svolge la propria attività in completa autonomia relativamente alla gestione, organizzazione e attuazione della produzione.
7. In sede di prima applicazione della presente disposizione regolamentare, i responsabili dell'attività produttiva, ad eccezione dei soggetti di cui al comma 5, sono tenuti alla formazione di cui al comma 4, entro il termine massimo di dodici mesi dall'attivazione dei corsi.
8. I panifici, attivi alla data di entrata in vigore della presente parte regolamentare, comunicano al SUAP, entro centottanta giorni, il nominativo del responsabile dell'attività produttiva ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese.

Art. 25 – Servizio e modalità di vendita

1. Il pane fresco deve essere venduto entro e non oltre la giornata in cui è stato concluso il processo produttivo.
2. Il pane di cui al comma 1, venduto allo stato sfuso, deve essere tenuto, nei locali di vendita, in scaffali separati.
3. Il pane conservato è posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzia lo stato e il metodo di conservazione utilizzato, il giorno di produzione, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo.
4. Al momento della vendita, i prodotti di cui al comma 3 devono essere esposti in scomparti appositamente riservati e devono essere chiaramente identificabili tramite apposite etichette, ai sensi della normativa nazionale vigente.
5. È obbligatorio porre in vendita in scaffali distinti e separati, il pane fresco rispetto al pane ottenuto dagli intermedi di panificazione.
6. E' vietato utilizzare la denominazione di '*pane fresco*' o di '*pane conservato*', anche se accompagnata da integrazioni e specificazioni, per identificare prodotti che si differenziano in modo sostanziale, per modalità di composizione o per procedura di fabbricazione, da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 20B.
7. E' fatto obbligo al venditore di pane precotto o congelato di esporre l'etichetta contenente la dicitura relativa all'indicazione del luogo di provenienza del prodotto e la ragione sociale del produttore.
8. È consentita la vendita di pane sfuso in aree pubbliche, nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili, purché l'esercente sia dotato di appositi banchi di esposizione con idonee caratteristiche igienico-sanitarie. In assenza di tali banchi è consentita solo la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.
9. L'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato su posto, utilizzando i locali adiacenti e gli arredi dell'azienda, con esclusione degli spazi esterni al locale, mediante l'utilizzo di tavoli e sedie, stoviglie e posate a perdere, è sottoposta all'osservanza delle stesse disposizioni regolamentari e di programmazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla parte 4^a del TUR.
10. Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi degli alimenti di propria produzione, esposte agli utenti devono essere rese in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto.
11. Nelle fasi di consegna del pane agli esercizi commerciali, l'elenco degli ingredienti dei diversi tipi di pane viene fornito in occasione della prima consegna e ogni volta che ne venga variata la composizione. Per le consegne a domicilio, il pane deve essere trasportato con mezzi idonei e confezionato in appositi contenitori atti a proteggere il prodotto da ogni possibile contaminazione aeriforme.

Art. 26 – Vigilanza e sanzioni

1. La polizia Locale e l'ASL sono incaricati della vigilanza della presente parte regolamentare.
2. Salvo i casi sanzionati penalmente da disposizioni del codice penale o altre disposizioni speciali, la procedura sanzionatoria amministrativa da osservarsi è quella stabilita dalla legge 689/81 ed i proventi sono devoluti al Comune.
3. Fatte salve le disposizioni ed ulteriori sanzioni previste dagli articoli 28, 29 e 30 del presente

regolamento, per le violazioni alle presenti disposizioni regolamentari sulla panificazione, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) da 2.000 a 8.000 euro per il panificio come definito dall'articolo 20B, comma 1, che non svolga nel proprio ambito l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura finale;
- b) da 1.000 a 4.000 euro ove il responsabile dell'attività produttiva non ottemperi all'obbligo formativo di cui all'articolo 20D, comma 4, o non soddisfi alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 20D, comma 5;
- c) da 5.000 a 20.000 euro per il non rispetto dei requisiti previsti nella produzione del pane fresco di cui all'articolo 20B, comma 1;
- d) da 1.000 a 4.000 euro per il non rispetto di ogni singolo obbligo di cui all'articolo 20E.

4. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 3 sono raddoppiati.

5. In caso di recidiva reiterata il sindaco può disporre la sospensione temporanea dell'attività da tre a dieci giorni.

Orari

Art. 27 - Orari

1. Le attività di cui al presente regolamento sono esercitabili solo nel rispetto della disciplina sull'inquinamento acustico contenuta nelle leggi statali, regionali e nel piano comunale di zonizzazione acustica.

2. Chi esercita attività produttive di beni o servizi rumorose, insalubri od incommode, oltre all'osservanza del piano comunale di zonizzazione acustica, deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia agli abitanti vicini; pertanto dette attività sono limitate al rispetto dell'orario stabilito nel piano dei tempi e degli orari che può essere diversificato per zone del territorio tenendo conto delle esigenze di quiete pubblica della zona.

3. Le lavorazioni notturne o a ciclo continuo dovranno essere preventivamente concordate con il SUAP e dovranno comunque contenere il rumore esterno entro i parametri più restrittivi di rumore notturno stabiliti da norme legislative o dal piano comunale di zonizzazione acustica. Chi intende iniziare o subentrare in una delle predette attività dovrà darne comunicazione al SUAP che potrà imporre speciali prescrizioni, come previsto nel vigente piano comunale di zonizzazione acustica.

Contenimento acustico

Art. 28 – Impianti produttivi nelle vicinanze di abitazioni

1. E' escluso l'impianto di attività produttive con macchine azionate da motori, nelle immediate vicinanze dei nuclei urbani destinati a residenza o all'interno dei medesimi. Eventuali eccezioni sono valutate dal Responsabile del SUAP.

2. Chiunque voglia conseguire l'eccezione suddetta dovrà presentare richiesta al SUAP con le modalità previste dagli articoli 5 o 6 del presente regolamento, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto. La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica comprendente una zona entro un raggio di non meno di 100 metri intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente, e dovrà, pure, essere corredata da disegni in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

3. Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo e le dimensioni di ingombro, nonché il numero, il tipo e la potenza dei motori.

4. Uguale procedimento dovrà essere seguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti, per i quali sia già stato ottenuto l'atto abilitativo.

5. L'eccezione abilitativa suddetta è concessa fatti salvi ed inalterati gli eventuali diritti di terzi. La stessa sarà revocata quando:

- a) si verificano incompatibilità con le norme generali stabilite dal piano di zonizzazione acustica o dal presente regolamento e relativa programmazione di settore;
- b) non siano state osservate le norme particolari prescritte caso per caso;
- c) siano state apportate abusivamente modificazioni all'impianto.

6. Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore che si propaga nell'aria, nei muri o in qualsiasi altro modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti.

7. Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

8. Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri in comune o a confine con le altre proprietà o con locali abitati da altri inquilini.

9. Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare flessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunzioni delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni. Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenuto conto dell'ubicazione, rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.

10. Negli impianti di cui sopra dovrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

11. In casi particolari potrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, provvedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

12. Tutti coloro che, all'atto dell'approvazione del presente regolamento, esercitano le attività produttive di beni o servizi che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine debbono presentare al SUAP un piano di risanamento acustico ed apportare le modifiche necessarie entro il termine di tre mesi. Detto termine potrà essere prorogato quando sia disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

13. E' sempre facoltà del Responsabile del SUAP vietare o subordinare a speciali cautele le attività produttive, nonché il funzionamento di macchine ed apparecchi rumorosi, limitandone ulteriormente anche l'orario al fine di evitare la propagazione del rumore nell'aria o attraverso i muri o tramite vibrazioni o scuotimenti. In ogni caso è vietata ogni rumorosità di qualsiasi origine e natura che, rilevata nelle abitazioni vicine, superi i limiti previsti dal piano comunale di zonizzazione acustica.

14. Possono essere ammesse attività artigianali svolte nei locali di abitazione e pertinenze, quando queste siano a conduzione esclusivamente familiare, compatibili con il concetto di residenza, purché non comportino installazione di attrezzature o macchinari che possano costituire pregiudizio alla quiete pubblica o privata.

15. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, il Responsabile SUAP può vietare in modo assoluto il proseguo ed ordinare il trasferimento dell'attività.

Art. 29 – Misure preventive

1. Le abilitazioni di cui al presente regolamento non potranno essere concesse se non saranno adottate le misure di prevenzione antincendio, d'igiene del lavoro ed altre contemplate da leggi e regolamenti generali, nonché le altre che il SUAP ritenesse necessarie alla tutela della quiete pubblica.

2. Tali abilitazioni, salvo diversa disposizione del piano di zonizzazione acustica, non potranno essere concesse in prossimità di scuole, uffici pubblici, alberghi, ospedali, case di cura, chiese, quando riguardino attività che possano causare molestia a causa della loro speciale natura.

3. La polizia locale ed i tecnici comunali possono procedere in ogni tempo e senza preavviso ad ispezioni dei locali ove si svolgono le attività di cui agli articoli precedenti e dei macchinari ivi contenuti.

Art. 30 – Attività temporanee

1. Le attività produttive temporanee, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, possono essere abilitate dal SUAP anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno. In tali casi sono stabilite le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico.

2. Nel provvedimento abilitativo potranno essere imposti orari e ulteriori limitazioni.

Art. 31 – Uso di segnalazioni acustiche

1. Tenute presenti le disposizioni a tutela della quiete pubblica, sono in genere vietati gli abusi di sirene e di altri strumenti sonori.

2. Negli stabilimenti industriali l'uso di strumenti acustici è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

3. La durata del suono non può essere superiore ai 10 secondi ad intensità non eccessiva, specie nelle località non periferiche e nel caso di opifici che non occupino molti operai. In ogni caso il SUAP, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni o rumori udibili dalle pubbliche strade e che per la loro insistenza o tonalità siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi.

4. L'uso di detti strumenti acustici è comunque vietato dalle ore 19 alle ore 7,30 per i mesi da ottobre ad aprile e dalle ore 20 alle ore 7 per il rimanente periodo dell'anno.

5. I dispositivi di allarme acustici antifurto devono essere intervallati e non possono superare in ogni caso la durata di tre minuti.

Art. 32 – Carico e scarico di merci

1. Le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate, etc. contenute in casse, bidoni, bottiglie, etc., devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica e comunque in osservanza di eventuali orari stabiliti dalla programmazione di settore in ragione dell'uso urbanistico prevalente della zona.

2. Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche e simili deve essere effettuato usando gli accorgimenti necessari per attutirne quanto più possibile il rumore.

Art. 33 – Misurazione e repressione dell'inquinamento acustico

1. Il SUAP, mediante i tecnici comunali e la Polizia Locale, su esplicito reclamo degli interessati, o d'ufficio a seguito di rilevazione strumentale, accerta la natura dei rumori e il grado di intensità dei medesimi, quindi sollecita l'intervento dell'apposita agenzia regionale.

2. Qualora si riscontri effettivamente che i livelli sonori di zona siano superiori ai limiti stabiliti dal vigente piano di zonizzazione acustica, gli accertatori diffideranno i responsabili ad astenersi o a limitare le attività rumorose, salve le sanzioni penali o amministrative a carico dei responsabili stessi.

3. In caso di reiterato comportamento, il SUAP promuoverà le opportune ordinanze al fine di eliminare le fonti dei rumori o di limitarne l'orario di esercizio. Nei casi di maggiore gravità e non diversamente rimediabili, il SUAP ordinerà il trasferimento delle fonti di rumorosità, salva ed impregiudicata l'azione penale o sanzionatoria.

Sanzioni

Art. 34 – Competenze all'adozione dei provvedimenti

1. Al fine di garantire il rapporto di terzietà tra trasgressore, SUAP ed organo accertatore, gli scritti difensivi e le richieste d'audizione devono essere inoltrate al Sindaco, quale autorità competente individuata, per il tramite della Polizia Locale.
2. La gestione della procedura ingiuntiva, compresa l'applicazione della eventuale sanzione accessoria, è di competenza della Polizia Locale; mentre le ordinanze di sospensione o cessazione dell'attività, di revoca dei titoli abilitativi adottati in esecuzione delle presenti norme, sono disposte dal Responsabile SUAP.

Art. 35 - Compiti e funzioni della polizia locale e tecnici comunali

1. La polizia locale ed i tecnici comunali svolgono attività congiunta di vigilanza e controllo, nonché di prevenzione e di contrasto delle situazioni e dei comportamenti posti in violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento.
2. I predetti operatori, nello svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo, hanno accesso ai locali lavorativi, di deposito e vendita, controllano e accertano le generalità delle persone presenti all'interno degli stessi; possono, in particolare:
 - diffidare dalla prosecuzione dell'attività in caso di accertata e palese violazione delle condizioni dell'abilitazione, dandone immediata comunicazione al SUAP;
 - accertare il rispetto delle prescrizioni previste per l'esercizio dell'attività;
 - segnalare alle altre forze di polizia specializzate l'eventuale comportamento o uso distorto di mezzi e tecnologie quali veicoli di illegalità o più in generale a fini di illecito.
3. In caso di inosservanza alle regole sulla sicurezza ed igiene del luogo di lavoro, gli agenti di polizia locale chiedono l'intervento dell'ASL o dell'Ispettorato del Lavoro, ove necessario, e prestano ausilio agli stessi nel rispetto delle competenze e disposizioni vigenti.

Art. 36 – Procedura sanzionatoria

1. Salvo i casi sanzionati penalmente da disposizioni del codice penale o altre disposizioni speciali, la procedura sanzionatoria amministrativa da osservarsi è quella stabilita dalla legge 689/81 ed i proventi sono devoluti al comune.
2. A chiunque eserciti le attività di cui al presente regolamento senza la prescritta abilitazione o altro titolo, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa, ovvero senza i requisiti morali o professionali od oggettivi richiesti per l'esercizio dell'attività, fatte salve altre disposizioni speciali o specifiche di settore, si applica la sanzione amministrativa minima edittale di € 500,00 disposta in osservanza all'articolo 16, secondo comma, della legge 689/81. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle abilitazioni di cui alle presenti norme, viola le prescrizioni in essa contenute.
3. In caso di reiterazione, il Responsabile SUAP può disporre la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a tre mesi, dell'attività di sola vendita di prodotti di propria produzione.
4. Chiunque non rispetti gli orari e prescrizioni determinati ai sensi dell'articolo 27 è punito con la sanzione amministrativa minima edittale di € 500,00 disposta in osservanza all'articolo 16, secondo comma, della legge 689/81. In caso di reiterazione da parte di produttori con sola vendita di prodotti alimentari di propria produzione, il SUAP può disporre la sospensione temporanea dell'attività di vendita per un periodo non superiore a tre mesi.
5. Restano salve le sanzioni previste nella parte 4^a del TUR, afferente il settore dei pubblici esercizi di somministrazione, per le violazioni nell'esercizio all'attività di vendita di prodotti alimentari di propria produzione con il consumo immediato sul posto.
6. Per le violazioni alle presenti norme ed a quelle contenute nella programmazione di settore, non diversamente sanzionate, si applica la sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00.

7. Quando è accertata una violazione prevista dalle presenti norme, il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dal richiamato sistema sanzionatorio di cui al primo comma, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, al Responsabile SUAP.

8. Nel caso in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma precedente, la trasmissione del relativo verbale.

9. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.

10. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, il Responsabile SUAP ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di titolo abilitativo ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà luogo all'esecuzione della sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.

11. Chiunque non osserva i provvedimenti di sospensione di cui ai precedenti commi 3, 4 e 10 è punito con il massimo della sanzione edittale ed, in caso di esecuzione coattiva dell'ordine impartito, si procederà al sequestro della merce posta in vendita con custodia affidata all'interessato ed eventuali spese a suo carico

12. Per le violazioni consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite nel titolo abilitante, il Responsabile SUAP, con l'ordinanza-ingiunzione, può applicare la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi. Detta sospensione può essere disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato.

Disposizioni finali

Art. 37 – Norme finali

1. Le presenti norme e procedure sottendono all'applicazione delle disposizioni legislative rientranti nella competenza del SUAP e sostituiscono ed abrogano ogni altra disposizione comunale con esse in contrasto.
2. Dispongono norme esecutive dei criteri indicati nella componente economica-commerciale del PGT, da utilizzare nei procedimenti per l'insediamento delle attività produttive di beni e servizi, e che unitamente si pongono in termini speciali nei confronti delle altre disposizioni regolamentari, pertanto hanno validità normativa prioritaria, e la loro inosservanza sottostà alle sanzioni previste per la fattispecie applicabile dal presente regolamento.
3. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni regionali e le altre leggi e decreti che disciplinano la materia, nonché i regolamenti comunali vigenti di polizia urbana e d'igiene.
4. Eventuali nuove norme statali o regionali che modificano o incidono sulle presenti norme regolamentari si intendono automaticamente recepite e la Giunta Comunale è autorizzata ad apporre immediatamente le opportune modifiche dando comunicazione al Consiglio Comunale in occasione della prima convocazione.